

circolare  
**4 GENNAIO 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 4 gennaio 2014

## Oggetto

### Gestione separata anno 2014 – Le novità in materia di previdenza sociale

L'art. 1, comma 491, della Legge di stabilità 2014, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 23 dicembre 2013, ha previsto l'innalzamento, per gli anni 2014 e 2015, della misura dell'aliquota contributiva, nonché della corrispondente aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per gli iscritti alla Gestione Separata INPS che siano già assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Come si ricorderà, la Riforma del mercato del Lavoro aveva già previsto il progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla Gestione Separata; tale incremento coinvolge:

- sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati;
- sia coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

Nello specifico a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di stabilità, per i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e incaricati alla vendita a domicilio, iscritti ad altre forme previdenziali e i pensionati, le aliquote saranno pari al:

- al 22% per l'anno 2014 (rispetto al precedente 21%);
- al 23,5% per il 2015 (rispetto al precedente 22%);
- per il 2016 viene confermata l'aliquota del 24%.

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS invece la Legge di Stabilità prevede che l'aliquota contributiva relativamente al 2014 sia pari al

- 28,72% per i soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altra gestione di previdenza obbligatoria né pensionati;
- 27,72% per i soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altra Gestione né pensionati.

Le aliquote indicate sono comprensive dell'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e del trattamento economico per il congedo parentale.

Il massimale di reddito imponibile per le categorie di contribuenti è stabilito in euro 100.222 annui. Sotto diverso profilo si segnala che, ai sensi del comma 135 della predetta norma, con effetto dal 1° gennaio 2014, la restituzione del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovuta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, può essere richiesto integralmente (e non più nel solo limite delle ultime sei mensilità) in caso di trasformazioni (comunque decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2014) in contratti a tempo indeterminato.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

